

2011/08.02/000033
Rif. pratica 08.02/33

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Saluzzo, Via dei Romani, 34** – Ditta **Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO** con sede legale in Sanfront, Via Roma, 15 - **Attività IPPC: 6.6. - “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 448 del 26/06/2013 è stata rinnovata alla Ditta Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO con sede legale in Sanfront, Via Roma, 15, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Saluzzo, Via dei Romani, 34** - Attività IPPC: **6.6. “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)”**;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 15/06/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Saluzzo ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO, con sede legale in Sanfront, Via, Roma, 15 - P.IVA 01744170042 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg), per l'allevamento sito in Saluzzo, Via dei Romani, 34;**
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO ha effettuato, in data 13/06/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 83192 del 13/11/2018, è stata convocata, per il giorno 20/12/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di cui al prot. n. 144442 del 11/12/2018;
 - 2) è pervenuto il parere del Comune di Saluzzo, prot. n. 42385 del 15/12/2018;
 - 3) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 4) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 112806 del 21/12/2018, il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ha trasmesso il proprio parere;
- con nota prot. n. 6738 del 30/01/2019, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 21/03/2019, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 24513 del 09/04/2019, è stata convocata, per il giorno 30/04/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre

che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, successivamente formalizzato con nota prot. n. 38728 del 02/05/2019;
 - 2) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di cui al prot. n. 51339 del 29/04/2019;
 - 3) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 4) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
 - 5) la Ditta ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento al fine di valutare e superare le criticità emerse nel corso della conferenza;
- con nota prot. n. 16483 del 30/04/2019, il Comune di Saluzzo ha trasmesso il proprio parere;
- con nota prot. n. 33750 del 22/05/2019, la Provincia ha accolto la richiesta di sospensione del procedimento, avanzata dalla Ditta nel corso della Conferenza di Servizi del 30/04/2019, ed ha trasmesso, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni;
- in data 18/07/2019 e 22/07/2019, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 52032 del 09/08/2019, è stata convocata, per il giorno 19/09/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Comune di Saluzzo, prot. n. 34994 del 13/09/2019;
 - 2) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di cui al prot. n. 110328 del 18/09/2019;
 - 3) il rappresentante del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ha illustrato le problematiche individuate, con riferimento al parere di cui al prot. n. 81724 del 19/09/2019;

- 4) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 5) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 60016 del 24/09/2019, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
 - in data 14/10/2019, il Gestore ha chiesto una proroga di 90 giorni ai termini precedentemente concessi per la trasmissione delle integrazioni, al fine di reperire la necessaria documentazione; in proposito, con nota prot. n. 64618 del 15/10/2019, è stata concessa la proroga dei termini;
 - in data 14/01/2020, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 59787 del 21/10/2020, è stata convocata, per il giorno 20/11/2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
 - della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - con nota prot. n. 42502 del 17/11/2020, il Comune di Saluzzo ha trasmesso il proprio parere;
 - essendo pervenute ulteriori integrazioni in data 13/11/2020, con nota prot. n. 66818 del 19/11/2020 la suddetta riunione di Conferenza di Servizi è stata rinviata al 04/12/2020;
 - al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, successivamente formalizzato con nota prot. n. 100776 del 07/12/2020;
 - 2) il rappresentante del Servizio Veterinario dell'ASL CN1 ha illustrato le conclusioni istruttorie;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
 - in data 14/12/2020 è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di cui al prot. n. 134935 del 14/12/2020;
 - in data 15/12/2020 è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'ASL CN1 di cui al prot. n. 135343 del 15/12/2020;

- con nota prot. n. 4559 del 26/01/2021, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 25/02/2021 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 21048 del 01/04/2021, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- con nota prot. n. 29097 del 05/05/2021, la Provincia ha trasmesso la nota prot. n. 45326 del 20/04/2021 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Fossano, recante parere negativo;
- in data 07/06/2021 la Ditta ha fornito le integrazioni richieste dall'ASL CN1 di Fossano;
- in data 25/10/2023 è pervenuta la comunicazione di modifica dell'attività ai fini dell'adeguamento al Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, come da disposizioni della DCR 284-15266 del 27/06/2023 (con rinvio a successiva individuazione degli interventi);

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta Allevamento Suinicolo ALTO PO di Giusiano Gianbartolo è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 448 del 26/06/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province*

provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”;

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l’11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l’AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all’utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all’applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all’applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l’altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
 - il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
 - il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
 - in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
 - l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
 - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Allevamento Suinicolo ALTO PO di Giusiano Gianbartolo**, con sede legale in Sanfront, Via Roma, 15 – P.IVA 01744170042 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Saluzzo, Via dei Romani, 34** - Attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg);**

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 448 del 26/06/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);
- sono fatte salve le disposizioni regionali attuative del **Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera**, di cui alla DCR 284-15266 del 27 giugno 2023;
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO
Saluzzo, Via dei Romani, 34

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>2</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>3</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di spandimento.....</i>	<i>6</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia.....</i>	<i>7</i>
<i>Consumi di energia.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>8</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici.....</i>	<i>8</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>9</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>9</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>10</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>10</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	10
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	11
Interventi di adeguamento	15
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....	16
Ciclo produttivo	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
Energia	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
Emissioni in atmosfera.....	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>20</i>
Emissioni Sonore.....	21
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>21</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	21
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>21</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>22</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>23</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Saluzzo, in Via dei Romani, 34 ed è localizzato in area agricola. Le strutture dell'installazione sono ubicate sul Foglio 11, Particelle n. 84 e 108 del Comune di Saluzzo.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Saluzzo è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

La zonizzazione acustica del Comune di Saluzzo, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18/06/2007 e successiva variante DCC n. 30 del 09/04/2014, inserisce l'area del complesso IPPC in classe acustica III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici nelle vicinanze.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 766 del 09/08/2007, rilasciata dalla Provincia di Cuneo in capo all'Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO - con sede legale in Sanfront, Via Roma, 15 ed operativa in Saluzzo, Via dei Romani, 34 - per l'esercizio dell'attività IPPC 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)".

Successivamente, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 448 del 26/06/2013, l'AIA suddetta è stata rinnovata sino al 31/05/2023, senza variazioni nella conduzione dell'allevamento, per una potenzialità di allevamento pari a 4.181 suini, allevati in 3 porcilaie.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

I suinetti arrivano in azienda a 25-30 kg di peso e sono stabulati nelle tre porcilaie fino a raggiungere il peso utile di vendita, pari a 160-165 kg.

Il ciclo produttivo è di 180 giorni, per un totale di 1,5-2 cicli/anno; il vuoto sanitario è pari a 20 giorni.

L'azienda utilizza un sistema "*tutto pieno-tutto vuoto per ciascun reparto*" e, pertanto, risultano contemporaneamente presenti nell'impianto capi di categoria diversa; i suini vengono stabulati nel medesimo reparto dall'arrivo sino al raggiungimento del peso di macellazione.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 3 porcilaie di allevamento suini da ingrasso (A, E, F) ed una (D) adibita ad infermeria;

- n. 3 vasche: 2 esterne (una trapezoidale e una rettangolare) ed una interrata, per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili;
- n. 1 struttura extra aziendale per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili (vasca di stoccaggio inserita in esito al procedimento di riesame);
- silos per lo stoccaggio dei mangimi;
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Le strutture dell'allevamento presentano una potenzialità pari a 4.181 suini. La consistenza effettiva, al netto dei capi in infermeria, risulta pari a 3.800 suini mediamente allevabili in un anno, come riportato nella tabella seguente:

Ricovero	Categoria capi allevati	n. posti potenziali	n. capi allevati
A	Suini grassi da salumificio (30 - 160 kg)	1.096	1.000
E		1.175	1.000
F		1.725	1.700
D - Infermeria		185	
	Tot. n. posti/capi	4.181	3.800

Tecniche di stabulazione

Nella tabella seguente sono riportate le stabulazioni adottate in ciascun ricovero di allevamento e la loro classificazione secondo le *BAT Conclusions*:

Ricovero	Tecnica di Stabulazione	Bat Conclusions
A	Pavimentazione Totalmente Fessurata (PTF) + fossa sottostante (120 cm) senza CED	30.a.0
E	Pavimentazione Totalmente Fessurata (PTF) + fossa sottostante (190 cm) senza CED	
F	Pavimentazione Parzialmente Fessurata (PPF) + fossa sottostante (190 cm) senza CED	
D	Pavimentazione Totalmente Fessurata (PTF) + fossa sottostante (30 cm)	

Si ritiene pertanto che le tecniche di stabulazione di tutti i ricoveri possano essere accettate in quanto il Gestore ha assicurato i seguenti accorgimenti (porcilaie dotate di sistemi classificabili BAT 30.a.0):

- svuotamento frequente delle fosse sottogrigliato e stoccaggio del liquame nelle vasche aziendali, ovvero presso struttura extra-aziendale (disponibile per contratto di comodato di beni immobili);
- mantenimento di un'altezza massima del liquame nei sottogrigliati pari a circa **20 cm**;
- utilizzo di un mangime arricchito di amminoacidi essenziali (lisina, metionina, treonina e triptofano), per una dieta a basso contenuto di proteina grezza e di enzimi (fitasi) per la riduzione del fosforo totale escreto.

Per consentire il relativo controllo, si ritiene necessario prescrivere che il livello di liquame presente nelle fosse sottogrigliato sia controllabile *in situ* (ad esempio, mediante apposita asta graduata), accedendo ad alcuni punti presso i ricoveri di allevamento.

Tecniche di alimentazione

L'azienda effettua l'alimentazione per fasi ed il quantitativo di razione prodotto giornalmente varia in funzione del numero e del peso dei suini presenti nei ricoveri.

Inoltre, in seguito ad approfondimenti richiesti durante il procedimento di riesame, con le integrazioni datate 25/02/2021, la Ditta ha dichiarato di aver integrato, in accordo con il mangimista, le formule dei mangimi somministrati, prevedendo 4 amminoacidi di sintesi per ciascuna tipologia di mangime somministrato.

La totalità dei suini allevati presso l'installazione viene alimentata con mangime secco proveniente dall'esterno; il mangime viene movimentato dai silos adiacenti i reparti direttamente negli alimentatori tramite un sistema di distribuzione automatizzato.

L'acqua viene somministrata sia con la razione alimentare, sia attraverso un sistema di abbeveratoi automatici a succhiotto posizionati in tutti i box.

Spoglie di animali

Durante la vigenza dell'A.I.A. si è riscontrato un tasso di mortalità medio intorno al 3%; generalmente il titolare o i dipendenti dell'azienda effettuano varie ispezioni dei reparti più volte al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera la cui capienza è pari a 15 q, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili per la consistenza potenziale autorizzata produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	4.181 posti suino
n. capi allevati	3.800 suini
Reflui zootecnici non palabili potenzialmente prodotti (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	15.151 m ³ /anno (di cui 142 m ³ /anno di acque meteoriche captate dalle strutture di stoccaggio)
Reflui zootecnici non palabili effettivamente prodotti (al netto del vuoto sanitario e dei posti in infermeria)	13.115 m ³ /anno
Azoto al campo (al netto dei posti in infermeria)	37.620 kg/anno

Tecniche di stoccaggio

I liquami prodotti nell'allevamento vengono stoccati in volumetrie disponibili presso l'impianto IPPC in oggetto.

Nell'ambito del procedimento di RIESAME, al fine di ridurre il livello dei liquami nelle fosse sottogrigliato, è stato chiesto al Gestore di realizzare una nuova vasca di stoccaggio dei reflui zootecnici, ovvero di conferire i liquami a terzi.

In proposito, la Ditta ha dapprima individuato strutture extra-aziendali, che gli Enti hanno ritenuto non idonee, quindi ha proposto la costruzione di una nuova vasca presso l'allevamento, ma successivamente ha ritirato il progetto ed ha stipulato un contratto di comodato d'uso per l'utilizzo di una vasca extra-aziendale non collegata ad alcun allevamento attivo (proprietà Signor Scarafia Stefano, in Moretta, Reg. Piattera – Foglio 5, Particella n. 368).

Nel merito del ricorso a tale stoccaggio extra-aziendale, nell'ambito del procedimento di riesame, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL CN1 ha sollevato talune problematiche ed ha formulato specifiche richieste prescrittive (Cfr. prot. n. 45326 del 21/04/2021).

In proposito, il Gestore ha fornito ulteriori integrazioni (nota datata 24/05/2021), con le quali, tra l'altro:

- si è impegnato a svuotare frequentemente il sottogrigliato, mantenendo un'altezza massima di liquame pari a 20 cm;
- ha optato per il ripristino di una vasca rettangolare interrata esistente (in precedenza non più utilizzata), coperta con soletta di cemento, soddisfacendo pertanto la richiesta di disporre di uno stoccaggio degli effluenti pari ad almeno 60 giorni all'interno del perimetro aziendale.

Alla luce di quanto riportato nella suddetta nota prot. n. 45326 del 21/04/2021 dell'ASL CN1, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- l'allevamento dovrà essere dotato di impianto fisso di lavaggio e disinfezione dei mezzi usati per il trasporto degli effluenti;
- durante le operazioni di trasporto dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare percolazioni e dispersione dei reflui all'esterno dei mezzi, nonché la formazione e diffusione di aerosol verso zone non interessate da attività agricola, abitazioni, strade, prediligendo un percorso fuori dai centri abitati, in strada alternative di campagna.

Con riferimento alla logistica dello stoccaggio del liquame, che prevede il ricorso ad uno stoccaggio in struttura extra-aziendale, nell'ambito dell'ultima Conferenza di Servizi decisoria (04/12/2020), è stato ritenuto opportuno prescrivere un tracciamento delle movimentazioni dei liquami. Si stabilisce pertanto che le operazioni di trasporto dei liquami dall'allevamento sito in Saluzzo – Via dei Romani, alla vasca extra-aziendale sita in Moretta, devono essere tracciate, preferibilmente attraverso un dispositivo GPS, oppure, in subordine, attraverso apposite registrazioni documentali, da compilare ad ogni movimentazione.

Nella seguente tabella viene riportato l'elenco delle strutture di stoccaggio da ultimo individuate e dei relativi sistemi di copertura:

Descrizione	Volume netto (m³)	Copertura	BAT Conclusions
Fosse sottogrigliato (per un'altezza massima pari a 20 cm)	1.037,9	-	
Vasca trapezoidale (1)	822,7	Copertura fissa	BAT 16.b.1
Vasca rettangolare (2)	319,2	Soletta in c.a.	BAT 16.b.1
Vasca interrata ripristinata	957,9	Soletta in c.a.	BAT 16.b.1
Stoccaggio presso struttura extra-aziendale (Comune di Moretta, Reg. Piattera - Foglio 5, Particella n. 368)	1.500,6	Copertura galleggiante (Cover Balls)	BAT 16.b.3
Totale	4.638,3		

Lo stoccaggio a disposizione della Ditta è **sufficiente** ad assicurare la prescritta permanenza di **120 giorni** dei liquami complessivamente prodotti nella configurazione relativa alla potenzialità dei capi al netto dell'infermeria e del vuoto sanitario.

Relativamente alla copertura della **Vasca trapezoidale (1)** di stoccaggio dei liquami, durante le fasi iniziali del procedimento di riesame la Ditta aveva documentato la presenza di una copertura in crosta naturale. Successivamente, al fine di una maggiore efficienza di contenimento delle emissioni in atmosfera, il Gestore ha espresso la volontà di realizzare una copertura fissa entro il 31/12/2020 (Cfr. integrazioni datate 19/03/2019).

Per quanto riguarda la struttura di stoccaggio extra-aziendale, è stata indicata una copertura in materiale plastico galleggiante (*Cover Balls*).

Relativamente alla vasca di stoccaggio con copertura galleggiante (BAT 16.b.3), si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- dev'essere assicurato il mantenimento, nel tempo, di una copertura estesa all'intera superficie;
- dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura in condizioni di sicurezza, mediante l'ausilio di una scala mobile;
- l'immissione del refluo nelle vasche di stoccaggio ed il prelievo dello stesso, deve avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
- dev'essere condotto un **monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante**, da rendicontare **1 volta all'anno** (Cfr. PMC).

Ad ogni buon conto, relativamente alla tecnica di copertura della vasca di stoccaggio dei liquami, **sono fatte le disposizioni attuative del Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera**, di cui al DCR 284-15266 del 27 giugno 2023.

Tecniche di spandimento

Gli effluenti zootecnici prodotti, a seguito dello stoccaggio nelle vasche sopra descritte, vengono destinati all'**utilizzo agronomico** mediante spandimento **su terreni in disponibilità aziendale** oppure **in asservimento**, al fine di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi. Il Gestore si avvale dell'utilizzo di un carro botte dotato di **bande rasoterra (BAT Conclusions 21.b.1)** ed una **dischiera per l'interramento immediato**.

Sulla base alla tecnica di spandimento individuata, si ritiene di prescrivere che le calate del carrobotte siano di lunghezza opportuna, tale da rilasciare gli effluenti a livello del suolo, ad un'altezza non superiore a 15 cm.

Considerato il ricorso, per la fase di spandimento del liquame, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, è stato chiesto alla Ditta di assicurare il tracciamento delle distribuzioni e degli interramenti dei liquami mediante opportuni sistemi GPS, da descrivere ed individuare in funzione delle specifiche caratteristiche dei sistemi di distribuzione in dotazione aziendale.

In proposito, il Gestore non ha previsto l'installazione di un dispositivo GPS, pertanto, in alternativa si ritiene di prescrivere, come metodo di tracciabilità delle distribuzioni, la registrazione giornaliera delle operazioni di uso agronomico degli effluenti.

Pertanto, al fine di consentire la controllabilità della fase di spandimento in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS:

- alla luce delle modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (con introduzione, tra l'altro, dell'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni

a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito), si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli in asservimento**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;

- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste su terreni in conduzione diretta aziendale ovvero in asservimento, si ritiene di prescrivere **l'invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si rilevano i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda.

La Comunicazione di utilizzo agronomico convalidata dalla Ditta in data 30/01/2023 risulta allineata alla situazione illustrata nella documentazione trasmessa ai fini del RIESAME, e fa rilevare che i terreni a disposizione della Ditta per l'utilizzazione agronomica sono adeguati a ricevere l'azoto zootecnico sopra riportato.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete ed è utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per la preparazione delle razioni, per il funzionamento delle pompe e in ultimo per il funzionamento delle centraline che regolano l'apertura delle finestre nei locali di stabulazione.

I locali di stabulazione non vengono riscaldati, pertanto non esistono impianti per la produzione di energia termica.

I locali di allevamento sono coibentati con mattoni in Leca per le pareti, mentre l'isolamento del tetto è garantito da due diverse soluzioni tecnologiche:

- i capannoni A ed E possiedono uno strato di lana di roccia;
- il capannone F possiede uno strato di poliuretano espanso.

L'azienda utilizza gasolio per il funzionamento delle macchine agricole; il carburante è stoccato in una cisterna fuori terra della capacità di 5.000 litri, provvista di bacino di contenimento.

Consumi di energia

I consumi elettrici degli ultimi anni, forniti dalla Ditta con le integrazioni, sono riportati nella seguente tabella:

Anno	Gasolio per autotrazione [litri]	Consumo energia elettrica [MWh _e]	Consumo specifico di energia elettrica [Wh _e /capo/giorno]
2022	30.160	16,93	11,9
2021	27.300	16,77	14,7
2020	24.950	20,75	18,2

I consumi elettrici specifici dichiarati sono in linea con quelli con quelli riportati nella documentazione di riferimento.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività IPPC sono ammoniaca e metano, derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici di allevamento.

Il sistema di ventilazione presente nei capannoni è naturale, l'aria entra da finestre ad apertura automatica regolate da sensori termici e viene espulsa da cupolini posti sul colmo del tetto. Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state stimate con l'utilizzo del software Agrishare ed è stato effettuato un confronto con il sistema di riferimento. Le stime sono riassunte nelle tabelle seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	10,2	-	-	15,9	26,1
CH ₄	49,6	-	-	-	49,6

SITUAZIONE AZIENDALE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	8,9	0,9	-	7,0	16,8
CH ₄	49,6	27,1	-	-	76,7

È stata stimata una riduzione rispetto al sistema di riferimento pari a circa il 35% di ammoniaca.

Il mangime è acquistato dall'esterno e viene stoccato in silos, dotati di coperchio aperto unicamente al momento del carico.

A fine ciclo i capannoni vengono lavati e disinfettati; la Ditta ha fornito la scheda di sicurezza del prodotto utilizzato per la disinfezione, costituito da polvere fumogena battericida e fungicida, a base di nitrato d'ammonio ed acido idrossiacetico.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'allevamento viene prelevata dal pozzo aziendale; la Ditta è anche allacciata all'acquedotto comunale da cui viene effettuato il prelievo solo in casi di emergenza. La concessione Preferenziale n. CN003631 autorizza, tra gli altri, un pozzo ad uso zootecnico in comune di Saluzzo (pozzo n. CNP14486), per il quale il Gestore, in data 10/05/2021, ha presentato domanda di variante in sanatoria, per un prelievo massimo pari a 17.520 m³/anno.

I dati di monitoraggio degli ultimi anni riportano i seguenti consumi idrici:

Anno	Consumi da pozzo (m ³ /anno)	Consumi da acquedotto (m ³ /anno)	Consumi totali (m ³ /anno)	Consumi specifici (l/capo/giorno)
2022	10.450	41	10.491	7,40
2021	8.960	51	9.011	7,40
2020	7.020	59	7.079	6,2

I valori di consumo specifico sono inferiori a quelli riportati nelle BREF 2017 (corrispondenti a 7-9 l/capo/giorno).

Scarichi acque reflue

Le **acque reflue domestiche**, provenienti dai servizi igienici, sono trattate in fossa *Imhoff* e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo, pertanto, presso l'installazione IPPC è **presente uno scarico di acque reflue**.

Le acque di lavaggio degli automezzi sono raccolte presso apposito pozzetto e smaltite, all'occorrenza, da una ditta specializzata.

Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato nell'ambito del rilascio AIA.

Nel merito, la Ditta rileva quanto segue:

- sulle aree impermeabilizzate (tetti dei ricoveri e dei locali accessori, porzione cementata del piazzale aziendale adiacente i ricoveri A e D) non sussiste alcun rischio d'inquinamento delle acque meteoriche, in quanto non sono presenti stoccaggi sul piazzale e le acque piovane si disperdono nelle aree non impermeabilizzate;
- sulle aree non impermeabilizzate non sussiste alcun rischio d'inquinamento delle acque meteoriche;
- non vengono effettuate operazioni di lavaggio sulla porzione cementata del piazzale aziendale, ma viene spazzata mensilmente;
- le operazioni di carico e scarico degli animali avvengono tramite pensiline in cemento armato presenti in ogni ricovero, evitando, in tal modo, il passaggio dei capi in aree esterne scoperte;
- le aree di stoccaggio rifiuti e gasolio sono impermeabilizzate e coperte;
- non sono presenti presso l'allevamento opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia, né risultano presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Emissioni sonore

La classificazione acustica del Comune di Saluzzo, approvata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 18/06/2007 e successiva variante DCC n. 30 del 09/04/2014, inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto".

In sede di rinnovo dell'AIA, in data 07/10/2012, la Ditta ha trasmesso la valutazione di impatto acustico nella quale sono state effettuate simulazioni utilizzando misure effettuate presso un allevamento similare; dagli esiti delle misure effettuate non emergono criticità.

La Ditta ha altresì trasmesso un piano gestione del rumore nel quale si rilevano le seguenti misure operative atte a ridurre le emissioni sonore:

- durante la distribuzione del mangime le porte dei locali di stabulazione vengono mantenute chiuse;
- le attività di distribuzione del mangime non avvengono nel periodo notturno;
- l'approvvigionamento del mangime non avviene nel periodo notturno;
- il carico e l'avvio a smaltimento delle carcasse non avviene nel periodo notturno;
- il carico e l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti aziendali non avviene nel periodo notturno;
- tutte le attività rumorose non vengono effettuate nel periodo notturno.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

L'area sulla quale insiste l'installazione IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

All'interno dell'installazione IPPC non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, pertanto non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Il gasolio utilizzato per il funzionamento delle macchine agricole è stoccato in una cisterna fuori terra, provvista di bacino di contenimento.

In merito alla relazione di riferimento, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione datata 13/01/2016, pervenuta in data 14/01/2016 (prot. Provincia n. 1934 del 14/01/2016).

Successivamente, la Ditta ha integrato la documentazione presentata, sviluppando le valutazioni sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione considerando la totalità delle sostanze pericolose pertinenti.

In esito alla suddetta procedura di verifica, il Gestore ha concluso che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "estremamente elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: è stato predisposto e trasmesso il documento relativo al Sistema Di Gestione Ambientale.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	I terreni a disposizione per lo spandimento sono nello stesso comune dell'insediamento, o nel comune adiacente. Le operazioni di carico dello spandiliquame sono effettuate su superfici pavimentate in modo da evitare, in caso di perdite durante il carico, qualsiasi inquinamento della zona circostante e quindi del sistema idrico. Il personale che opera in allevamento è costantemente formato sulla normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere degli animali e la gestione dei reflui (vedi Sistema Gestione Ambientale). Regularmente l'addetto ispeziona, e se necessario provvede alla riparazione, delle strutture dell'allevamento (box) e delle attrezzature (sistema di distribuzione di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori per allarmi, pompe e sistema di distribuzione del liquame). La ditta presta la massima attenzione affinché non si verifichino accidentali inquinamenti, anche attraverso l'applicazione del SGA, per cui non si ritiene necessario l'elaborazione di un piano di emergenza. Gli animali morti sono stoccati in cella frigo e smaltiti periodicamente mediante una ditta specializzata.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3d N totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tab. 1.1	SI	Bat 3a: l'azienda utilizza un mangime contenente enzimi (fitasi) che permettono una migliore digestione della proteina contenuta nel mangime. Bat 3b: l'azienda utilizza mangime finito e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione Bat 3d: La ditta utilizza un mangime contenente enzimi (fitasi) che migliorando la digeribilità della proteina, riduce l'N totale escreto. N totale escreto per suino ingrasso calcolato pari a: 13 kg N escreto/posto animale/anno
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b P totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e	SI	Bat 4a: la ditta utilizza mangime finito e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione; Bat 4b: l'azienda utilizza additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto; P totale escreto per suino ingrasso calcolato pari a: 2,9 Kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
confronto con la BAT tabella 1.2		
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d	SI	Bat 5a: registrazione mensile del consumo idrico annuale; Bat 5b: l'azienda effettua controlli visivi in tutti i capannoni per individuare e riparare eventuali perdite; Bat 5c: l'azienda effettua la pulizia dei ricoveri con idropulitrice ad alta pressione; Bat 5d: gli abbeveratoi <i>ad libitum</i> sono dotati di succhiotti antispreco;
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5e - BAT 5f	NO	Bat 5e: non viene effettuata calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile. Bat 5f: non viene utilizzata acqua piovana.
BAT 6: produzione di acque reflue - BAT 6a - BAT 6b	SI	Bat 6a: se accidentalmente si genera un inquinamento la ditta provvede immediatamente al ripristino delle condizioni originarie. Bat 6b: la quantità di acqua utilizzata con l'idropulitrice è minima.
BAT 6: produzione di acque reflue - BAT 6c		Bat 6c: non applicabile.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8b: la gestione della ventilazione è regolata dalla misurazione, tramite una sonda, della temperatura interna che per mezzo di una centralina provvede alla regolazione dell'apertura delle finestre e dei cupolini. Bat 8c: tutti i locali di stabulazione hanno pareti e tetti coibentati. Bat 8d: in azienda sono utilizzati neon a basso consumo. Bat 8h: in tutti i capannoni la ventilazione è naturale.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8a: non applicata (impianto esistente). Bat 8e, f, g: non applicate.
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	Bat 9: nell'ambito del SGA è previsto un piano di gestione del rumore.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10c	SI	Bat 10a: impianto esistente. Bat 10c: la ditta applica le seguenti misure operative atte a ridurre le emissioni sonore (chiusura porte dei locali di stabulazione durante la distribuzione del mangime; assenza di attività rumorose durante il periodo notturno).

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10b - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f	NO	Bat 10b: la Ditta la indica come non applicabile, in quanto impianto esistente. Bat 10d: non applicata. Bat 10e,f: non applicata.
BAT 11: ridurre le emissioni di polveri - BAT 11a	SI, in parte	Bat 11a: l'azienda applica un tipo di alimentazione <i>ad libitum</i> .
BAT 11: ridurre le emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b,c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: nell'ambito del SGA è previsto un piano di gestione degli odori.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13g	SI	Bat 13a: allevamento esistente. Bat 13b: gli animali sono mantenuti puliti e asciutti. Bat 13c: presenza di una barriera vegetale posizionata a copertura della strada principale. Bat 13g: la ditta comunica di effettuare lo spandimento dei liquami con sistema di distribuzione superficiale del liquame ed interrimento simultaneo per mezzo di una dischiera.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f	NO	Bat 13d: non applicata. Bat 13e: la Ditta non effettua il rimescolamento del liquame. Bat 13f: non applicata.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame - BAT 16a - BAT 16b - BAT 16c		Bat 16a.3: il rimescolamento del liquame è minimo. Bat 16b.3: il liquame stoccato nella vasca esterna non viene miscelato. Bat 16c: Attualmente non è stata presa in considerazione l'acidificazione del liquame a causa del costo e dell'instabilità del pH con l'introduzione in vasca di liquame fresco.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni	SI	Bat 20a: la ditta effettua una valutazione visiva del suolo destinato a ricevere gli effluenti di allevamento, tenendo

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20h		conto in modo particolare della pendenza, e dello stato del suolo. Bat 20b: durante lo spandimento la ditta mantiene le distanze di sicurezza laddove è necessario. Bat 20c: lo spandimento non viene effettuato se le condizioni del suolo non sono ottimali. Bat 20d: prima dello spandimento la ditta valuta le condizioni meteo e degli appezzamenti sui quali effettuare la concimazione. Bat 20e: lo spandimento dei liquami viene fatto in accordo con il fabbisogno di N della coltura. Bat 20f: prima di effettuare lo spandimento, regolarmente, l'operatore controlla che i campi siano adatti. Bat 20h: la ditta effettua regolarmente la manutenzione alle attrezzature aziendali in generale.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21b	SI	BAT 21b: la ditta effettua lo spandimento dei liquami con sistema di distribuzione superficiale del liquame e interramento simultaneo per mezzo di una dischiera.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21a - BAT 21c - BAT 21d - BAT 21e	NO	BAT 21a: l'azienda non effettua la diluizione del liquame. BAT 21c,d: non applicabile in virtù dell'applicazione della Bat 21b. BAT 21e: l'azienda non effettua acidificazione del liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	L'incorporazione del liquame avviene immediatamente grazie alla dischiera collegata al carrobotte.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: rispetto al sistema di riferimento la ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha stimato, utilizzando fattori di emissione di letteratura, una riduzione pari a circa il 35% delle emissioni di NH ₃ dall'intero processo.
BAT 30: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini: - BAT 30a	SI	Bat 30a: l'Azienda indica le seguenti stabulazioni: - porcilaie A ed E: pavimentazione totalmente fessurata e fossa profonda; - porcilaia F pavimentazione parzialmente fessurata e fossa profonda.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT-AEL		<p>Per tutti i capannoni, la stabulazione è equiparabile alla BAT 30.a.0.</p> <p>BAT-AEL: sulla base delle tecniche di stabulazione sopra indicate, la Ditta ha dichiarato di rispettare i seguenti fattori di emissione: per tutte le porcilaie si producono 2,81 kg NH₃/posto/anno. I fattori di emissione rientrano nel <i>range</i> previsto nella tabella 2.1 e nota (7) delle <i>BAT CONCLUSIONS</i>.</p>

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Adozione di **tecniche nutrizionali** che prevedono, tra l'altro, l'utilizzo di amminoacidi essenziali nella formulazione dei mangimi utilizzati, e relativa riduzione della proteina grezza somministrata ai suini (Cfr., ad esempio, le formulazioni descritte dalla Ditta con le integrazioni datate 25/02/2021).

Presso **tutti i ricoveri dell'installazione IPPC**, essendo stato individuato un sistema classificabile BAT 30.a.0:

- dev'essere attuata la **rimozione frequente dei liquami**, con svuotamento delle fosse sottogrigliato e convogliamento degli effluenti nelle vasche di stoccaggio esterne;
- il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato, tra un'operazione di svuotamento e l'altra, dev'essere mantenuto entro un'**altezza massima di 20 cm**;
- dev'essere sempre possibile verificare (ad esempio, mediante asta graduata) l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato.

Per la vasca di stoccaggio extra-aziendale, con copertura individuata in materiale plastico galleggiante (BAT 16.b.3):

- dev'essere assicurato il mantenimento, nel tempo, di una copertura estesa all'intera superficie;
- dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza (ad esempio mediante scala a norma);
- l'immissione del refluo nelle vasche di stoccaggio ed il prelievo dello stesso, deve avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
- dev'essere condotto un **monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante**, da rendicontare **1 volta all'anno**.

Qualora, in esito a controlli *in situ*, le coperture in materiale plastico galleggiante non risultassero adeguate, il Gestore dovrà realizzare sistemi di copertura delle vasche di stoccaggio esistenti, con maggiore efficienza di contenimento delle emissioni in atmosfera.

Per la fase di **applicazione al terreno degli effluenti zootecnici**, essendo stata individuata la tecnica dello spandimento a raso in strisce con interrimento immediato (BAT 21.b.1), la banda di distribuzione rasoterra dovrà assicurare il **rilascio dei liquami ad altezze non superiori a 10-15 cm dal terreno**.

In mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, la controllabilità della fase di spandimento viene perseguita mediante:

- compilazione e conservazione di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**;
- predisposizione ed **invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **4.181 posti (suini grassi 30-160 kg)**, al lordo dei capi in infermeria, con particolare riferimento ai suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente,
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in

materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;

6.2. presso **tutte le strutture di stabulazione:**

- dev'essere attuata **la rimozione frequente dei liquami**, con svuotamento delle fosse sottogrigliato e convogliamento degli effluenti nelle vasche di stoccaggio esterne;
- il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato, tra un'operazione di svuotamento e l'altra, deve sempre mantenuto entro un'altezza **non superiore a 20 cm**;
- dev'essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata);

6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini (Cfr., ad esempio, le formulazioni descritte dalla Ditta con le con le integrazioni datate 25/02/2021);

- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale** (Tel. 3355955216); in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'installazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) In attuazione di quanto richiesto dall'ASL CN1, all'interno del perimetro aziendale dell'installazione, deve essere disponibile una volumetria di stoccaggio dei liquami tale da assicurare almeno 60 giorni di permanenza (a tale scopo, devono essere utilizzate tutte le strutture di stoccaggio descritte al paragrafo "Valutazione aspetti ambientali" – "tecniche di stoccaggio");
- 2) al fine di ridurre il livello dei liquami nelle fosse sottogrigliato, la Ditta ha individuato una vasca di stoccaggio extra-aziendale, il cui utilizzo è vincolato alle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. l'allevamento dovrà essere dotato di impianto fisso di lavaggio e disinfezione dei mezzi usati per il trasporto degli effluenti;
 - 2.2. durante le operazioni di trasporto dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare percolazioni e dispersione dei reflui all'esterno dei mezzi, nonché la formazione e diffusione di aerosol verso zone non interessate da attività agricola, abitazioni, strade, prediligendo un percorso fuori dai centri abitati, in strada alternative di campagna;
 - 2.3. le operazioni di trasporto dei liquami dall'allevamento sito in Saluzzo – Via dei Romani, alla vasca extra-aziendale sita in Moretta, devono essere tracciate, preferibilmente attraverso un dispositivo GPS, oppure, in subordine, attraverso apposite registrazioni documentali, da compilare ad ogni movimentazione;
- 3) tutte le vasche di stoccaggio devono essere provviste di **sistema di copertura BAT**. Per la vasca di stoccaggio dotata di copertura in materiale plastico galleggiante:
 - 3.1. la copertura dev'essere **estesa all'intera superficie del liquame**;
 - 3.2. dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
 - 3.3. l'immissione del refluo nelle vasche di stoccaggio ed il prelievo dello stesso, deve avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
 - 3.4. dev'essere condotto un monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante, da rendicontare 1 volta all'anno (Cfr. PMC);
 - 3.5. qualora, in esito a controlli in situ, la copertura non risulti adeguata, il Gestore dovrà realizzare sistemi con maggiore efficienza di contenimento delle emissioni in atmosfera;
- 4) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 5) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 6) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici** deve essere effettuata per mezzo di un sistema MTD rispondente alla **BAT 21.b (spandimento a raso in strisce), con interrimento immediato** mediante erpice a dischi. La banda di distribuzione rasoterra dovrà assicurare il **rilascio dei liquami ad altezze non superiori a 10-15 cm dal terreno**. Sono fatte salve le distribuzioni in copertura;
- 7) le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento ovvero operazioni effettuate da conto-terzisti, il rispetto della MTD

inerente la distribuzione e l'interramento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;

- 8) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere **compilata giorno per giorno senza ritardo**, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- 9) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO – Saluzzo				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 - D4	CAPANNONI A, E, F DI ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO CAPANNONE D DI INFERMERIA (cupolini di espulsione dell'aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	A, E, D: PTF CON FOSSE SOTTOSTANTI E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI F: PPF CON FOSSE SOTTOSTANTI E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
D5	VASCA TRAPEZOIDALE (1) STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	COPERTURA FISSA (Cfr. integrazioni datate 19/03/2019)
D6 - D7	VASCHE INTERRATE STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	COPERTURA CON SOLETTA IN C.A.
D8	VASCA CIRCOLARE EXTRA-AZIENDALE STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	COPERTURA GALLEGGIANTE IN MATERIALE PLASTICO (Cover Balls)
D9	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
D10	SPANDIMENTO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	BARRA RASOTERRA E INTERRAMENTO IMMEDIATO (SONO FATTE SALVE LE DISTRIBUZIONI IN COPERTURA)
1	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Saluzzo (approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 18/06/2007 e successiva variante DCC n. 30 del 09/04/2014) e sue varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

- 9) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 10) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 11) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia e di quelle ricadenti sulle coperture, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁴	Descrizione	Ubicazione scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000024	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	saltuario	10 (dato stimato)	SSU	Trincea di subirrigazione	Comune di Saluzzo Via dei Romani, 34 Foglio 11 Particelle n. 108 e 84	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17)

Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i..

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Allevamento Suinicolo ALTO PO di GIUSIANO GIANBARTOLO
Saluzzo, Via dei Romani, 34

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	3
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	5
CONSUMI ENERGETICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	<p>Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. <p>Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Movimentazione liquami verso vasca di stoccaggio extra-aziendale	-	-	-	Sede allevamento e vasca di stoccaggio extra-aziendale	Annuale	Trasmettere <u>una volta all'anno</u> , alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, un rendiconto delle movimentazioni dei liquami verso vasca di stoccaggio extra-aziendale.
Efficienza copertura vasca di stoccaggio dei liquami	Valutazione condizioni copertura in materiale plastico galleggiante	-	Annotazione valutazioni condizioni copertura Fotografie dello stato della copertura	Vasca di stoccaggio extraaziendale	Annuale	Trasmettere <u>una volta all'anno</u> , alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, un rendiconto delle verifiche effettuate circa l'efficienza delle coperture in materiale plastico galleggiante. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..

(segue)

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> , corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento
Consumo di gasolio per autotrazione	Misura diretta discontinua	litri	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia utilizzata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		

Allegato 2 – pag. 6

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatori	Mandata del pozzo Punto di prelievo dell'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico	Annuale	Un analisi per ogni pozzo aziendale utilizzato nell'anno. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	<p>Stima mediante bilancio di massa</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione</p>		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	<p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente).</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali.</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.